

Oggetto: costituzione fondo risorse decentrate 2021 – Consorzio C.s.e.a..

Il sottoscritto dr. Enrico Maina, Revisore dei conti del Consorzio C.S.E.A.,

Premesso

- che la costituzione del fondo è atto dovuto, preventivo alle successive determinazioni;
- che il Consorzio C.S.E.A. ha reso l'ipotesi di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 dalla quale si evince il rispetto del limite salario accessorio 2016 limitatamente alle risorse decentrate personale non dirigenziale del comparto e non PO; l'ente dovrà assicurare il rispetto dell'osservanza del limite totale salario accessorio 2016 anche tenendo conto delle altre voci di salario accessorio;
- dato atto dell'assenza di integrazioni facoltative fatta eccezione per risorse derivanti da fondi europei (progetto In.te.se. – fondi Alcotra);
- che alla data del presente parere non risulta essere ancora stata effettuata la contrattazione decentrata;
- che la Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Campania, con Sentenza n. 137 del 27 aprile 2018, ha stabilito che comporta danno erariale la costituzione del fondo risorse decentrate a fine anno. La costituzione del fondo risorse decentrate deve avvenire ad inizio anno al fine di poter correttamente avviare la gestione operativa rivolta al conseguimento degli obiettivi ai quali si subordina l'erogazione dei premi di produttività. L'Ente è pertanto invitato, quantomeno per i prossimi anni, a provvedere alla costituzione del fondo ed alla relativa contrattazione nei primi mesi dell'anno di competenza, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte degli Organi competenti.
- richiamata al riguardo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2017, relativa all'approvazione dei protocolli progettuali Alcotra, e attestanti che il progetto costituisce integrazione agli obiettivi strategici dell'ente;
- preso atto delle indicazioni contenute nella predetta deliberazione circa l'eccedenza delle attività rispetto all'ordinario, per il personale consortile, in coerenza con le indicazioni della Corte dei Conti, sezione autonomie, QMIG/20/2017;
- dato atto che i progetti finalizzati vengono finanziati con risorse residue di parte stabile e che gli obiettivi vengono regolarmente approvati nell'ambito del piano performance/obiettivi 2021 del Consorzio, così come i progetti finalizzati eventuali;
- dato atto del rispetto del limite del 30% sulla destinazione del salario accessorio a performance, stabilito dall'art. 68, comma 3, del CCNL 21.5.2018;
- dato atto delle considerazioni riportate negli atti programmatori dell'ente e nella deliberazione di non eccedenza/programmazione personale n. 13/2020;
- dato atto che per quanto riguarda l'incentivo funzioni tecniche, è stato definitivamente chiarito che l'allocazione avviene all'interno degli stanziamenti delle opere/servizi/forniture;

- dato atto che, come previsto dalla normativa ultima aggiornata, le somme riferite all'incentivo funzioni tecniche transitano comunque sul fondo pur non essendo computate nei limiti delle spese di personale;

dato atto

- che non sono presenti decurtazione del Fondo, in assenza di cessazioni sia nel periodo 2011-2014, sia nell'esercizio 2016;
- che è stata scorporata dal fondo la quota destinata al finanziamento della posizione organizzativa nel 2017, conformemente al contratto nazionale 21.5.2018;
- si conferma un incremento del fondo, parte alimentabile, previa riduzione per pari importo del budget destinato a posizione organizzativa, al fine di rispettare il tetto dell'accessorio totale 2020;
- che dal rendiconto della gestione per l'anno 2020 (anno precedente) risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate e dall'erogazione e dalla distribuzione dello stesso risultano "economie contrattuali del Fondo" destinate ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo oggetto del presente Contratto Integrativo, in ogni caso nel rispetto della vigente normativa (art. 17, comma 5, CCNL 1/04/1999). Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie
- che non sono allocate temporaneamente risorse all'esterno del fondo;

esprime parere positivo ed attesta

- la certificazione e la congruenza del Fondo per la contrattazione integrativa limitatamente alla sua costituzione, tuttavia il presente parere positivo viene rilasciato subordinandolo alla verifica del rispetto dell'invarianza del valore medio pro capite di cui al D.L. 34/2019 e, a tale proposito, si invita all'eventuale rideterminazione del fondo in osservanza della normativa succitata;
- tutto quanto sopra compatibilmente con le considerazioni di cui in premessa. Invita pertanto l'ente per gli anni futuri, per i motivi sopra esposti, a costituire il fondo per le risorse decentrate nei primi mesi dell'anno in corso.
- evidenza che dovrà essere assicurata la c.d. differenziazione del premio individuale, come stabilito dall'articolo 69 del CCNL 21.5.2018 (maggiorazione non inferiore al 30% del valore medio pro capite);
- richiama quanto in premessa indicato circa il limite tetto salario accessorio 2016;
- sono fatte salve modifiche normative o interpretative.

Saluzzo, 02.09.2021

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Enrico MAINA